



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 13 del 2017

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° P.V. 4505/16 VetMo del 16.12.2016 – Dipartimento di Prevenzione
Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria – Distretto di Modica.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° n.° P.V. 4505/16 VetMo – Dipartimento di Prevenzione Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria – Distretto di Modica, del 16.12.2016, ore 09,00, redatto dall'Isp.re Raffaele Scollo ed Isp. Bernardo Scatà, entrambi in servizio presso il Dipartimento sopra riportato, a carico del Sig. ROSA SALVATORE, nato a Modica il 24.3.1975 ed ivi residente in via Cava Gucciardo n.° 26 (CF: RSO SVT 75C24 F258A) in riferimento ai fatti accertati in seguito a diversi controlli effettuati in data 4 - 6 - 10 ottobre 2016, a seguito alla Notifica del "Sistema di Allerta" RASFF 2016-1262 (prot. n.° 3606/16 VetMo del 4.10.2016);

Atteso che a carico del suddetto Sig. ROSA Salvatore, sopra generalizzato, è stata rilevata una violazione all'art. 6 del Regolamento (CE) n.° 852/2004 per **aver condotto una attività di commercio all'ingrosso di prodotti di origine animale senza aver dato comunicazione dell'inizio attività all'Autorità Competente;**

Visto l'art. 6, comma 3, del D.Lgs 6 novembre 2007, n.° 193, che così recita: "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione";

Considerato che per tale violazione, ai sensi del citato art. 6, comma 3, del D. Lgs. 6 novembre 2007, n.° 193, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria **da € 1.500,00 a € 9.000,00** in assenza di alcuna registrazione, per cui nel verbale veniva indicata la somma di **€ 3.000,00 (pari al doppio del minimo della sanzione prevista)**, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato a cura dei sopra detti Ispettori di Igiene a mezzo servizio postale con Raccomandata con A.G. n.° 76527435784 -I al Sig. ROSA, n.q., e ricevuta il 3.1.2017 dal Sig. Rosario Giurdanella, qualificatosi come socio, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di **€ 3.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati dal Sig. Rosa Salvatore, nella qualità di legale rappresentante della *Erre Esse di Rosa Salvatore s.a.s.*, corrente in Modica via C.le Trebalate, al Direttore Generale, quale Autorità Competente il 25.01.2017 prot. n.° 261/15 VetMo entro il termine di 30 giorni di cui all'art. 18 della L. 689/81;

Visto il rapporto ex art. 17 della Legge 689/81 a firma degli accertatori UPG Bernardo Scatà e Raffaele Scollo del Distretto di Modica, con prot. n.° 6519/15/ASPRG/Vet.RG del 15.10.2015;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla Sig. ROSA Salvatore, nella qualità sopra descritta per le seguenti motivazioni:

La vicenda ha origine dalla Notifica del "Sistema di Allerta" RASFF 2016 -1262 per la presenza di acido salicilico riscontrata in carne equina refrigerata sottovuoto senz'osso, da cui è conseguito il sopralluogo Ispettivo Mirato, come da Verbale di Controllo del 4.10.2016 ore 16:40, sottoscritto anche dal ricorrente, per quanto disposto dall'Allerta presso lo stabilimento della Ditta "*Erre Esse di Rosa Salvatore s.a.s.*" con sede in C.le Trebalate Passo Parrino n.° 1.

Successivamente, però, non avendo avuto potuto riscontrare la registrazione Scia della ditta "*Erre Esse di Rosa Salvatore s.a.s.*", interessata alla ispezione, il giorno 6.10.2016, alle ore 10:00, gli UU.PP.GG. sopradetti si



recavano presso il Deposito della ditta medesima in Modica, in C. Le Trebalate Passo Parino 1, per avere chiarimenti al riguardo dal Sig. Rosa Salvatore che però non era presente in sede, per cui, contattato telefonicamente, si riservava di richiamare gli ispettori verbalizzanti per fornire delucidazioni in merito alla registrazione. Il verbale veniva firmato dal Sig. Maucieri Giorgio presente alla ispezione in azienda.

In data 10.10.2016, come da verbale di acquisizione documenti, nei locali del Distretto Veterinario di Modica il Sig. Rosa Salvatore forniva la SCIA che però risultava presentata al SUAP del Comune di Modica il 6.10.2016 ed acquisita al prot. n.° 50883 del Comune.

Nella SCIA si dichiara l'utilizzo dei locali della ditta *Ros. El. S.r.l. di Giurdanella Rosario*, motivo per cui gli Ispettori si recavano in data 5.11.2016, (cfr. verbale di pari data) presso la anzidetta ditta per acquisire copia del contratto tra le parti, che è stato però fornito successivamente tramite mail il 10.11.2016.

Dal contratto come sopra acquisito si evidenziava la stipula dello stesso il 25.10.2016 ma si richiamava un precedente contratto stipulato il 1°.7.2008 di cui si procedeva alla rimodulazione.

Dalla descrizione dei fatti si evince in modo chiaro che la ditta svolgeva la propria attività da anni senza essere registrata ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) 852/2004 in violazione dell'art. 6.

E' evidente che la registrazione è avvenuta con la SCIA presentata al SUAP del Comune di Modica prot. n.° 50883 del 6.10.2016, solo dopo la richiesta formalizzata nel verbale di controllo ufficiale di pari data.

L'assenza, però, di precedenti violazioni della medesima specie a carico del Sig. Rosa Salvatore, la richiesta sia pur tardiva della registrazione costituiscono elementi valutabili positivamente nella applicazione della pena che può essere contenuta nel minimo edittale in applicazione dell'art. 9 lett. a) del regolamento aziendale che così recita: *"Se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità e lo stesso si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito o non risulta aver commesso nei 5 anni precedenti infrazioni della stessa natura (accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis della Legge n. 689/81), oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, si applica una sanzione pari al minimo edittale"*.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D.lgs. 24 gennaio 2004 n.° 58.

VISTO il D. Lgs 6 novembre 2007, n.° 193

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n.° 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. ROSA SALVATORE, nato a Modica il 24.3.1975 ed ivi residente in via Cava Gucciardo n.° 26 (CF: RSO SVT 75C24 F258A) nella qualità di legale rappresentante della *"Erre Esse di Rosa Salvatore s.a.s."*, corrente in Modica via C.le Trebalate, il pagamento della somma totale di €. **1.500,00** quale sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al minimo edittale**) in riferimento al Verbale n.° P.V. 4505/16 VetMo del 16.12.2016 – Dipartimento di Prevenzione Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria – Distretto di Modica.

Ingiunge

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €.1.500,00


Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 1.566,00 (euro millecinquecentosessantasei/00)

da versare:

- quanto ad €. 1.500,00 tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale,*



entrate bilancio, cat. V" nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione (Verbale n.° P.V. 4505/16 VetMo del 16.12.2016) e della presente ordinanza;

- quanto ad €. 66,00 da pagare tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando le seguente causale: "spese istruttorie Verbale n.° P.V. 4505/16 VetMo del 16.12.2016";

E' fatto obbligo di esibire l'originale della attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al **Sig. ROSA SALVATORE**, nato a Modica il 24.3.1975 ed ivi residente in via Cava Gucciardo n.° 26 (CF: RSO SVT 75C24 F258A) nella qualità di legale rappresentante della "Erre Esse di Rosa Salvatore s.a.s.", corrente in Modica via C.le Trebalate,

ed è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Veterinario Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASP di Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 09.03.2017

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò

